

LA VENDITA A PESO NETTO

- 1) L'art.2 della legge impone che la vendita al minuto ed a peso delle merci allo stato sfuso deve essere effettuata con bilance che consentano la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto.
- 2) Le bilance del tipo commercializzato, ritenute valide, sono illustrate nell'art.4 del regolamento e precisamente:
 - a) le bilance elettroniche peso-prezzo munite del dispositivo PN (ammesso con D.M. 18.08.1971) o di sistema a pulsante che annulla la tara riportando a zero i numeri del visualizzatore del peso,
 - b) le bilance a indice su quadrante (bilance a scala circolare o a orologio) munite del dispositivo PN,
 - c) le bilance a scala a settore, se del tipo ad un solo piatto, munite del dispositivo PN,
 - d) le bilance a scala a settore, del tipo a due piatti, il peso netto si ottiene equilibrando la tara applicata sul "piatto merci" con altra tara equivalente applicata sul "piatto pesi".

VENDITA AL MINUTO DI PRODOTTI ALIMENTARI

- 1) L'art.2 della legge, integrato dall'articolo 6 del regolamento, prescrivono che le bilance usate nei negozi per la vendita al minuto dei prodotti alimentari, debbano essere munite di sistema per annullare la tara nei seguenti termini:
 - a) entro 3 anni per le bilance con portata superiore ai 10 kg. e cioè entro il 25 agosto 1984;
 - b) entro 4 anni per le bilance con portata superiore ai 5 kg. e non superiore ai 10 kg. e cioè entro il 25 agosto 1985;
 - c) entro 5 anni per le bilance con portata fino a 5 kg. e cioè entro il 25 agosto 1986.
- 2) Durante i periodi sopracitati e sino al 25 agosto 1986 è consentito in deroga alla legge, ad usare senza l'annullamento della tara carta da involgere, purché essa non abbia un peso superiore al 2,5% del peso della merce, e comunque non superiore a 13 g.
- 3) Per chi acquista bilance elettroniche peso-prezzo-importo con dispositivo che annulla la tara, entro il 25 agosto 1984, può beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge 28 novembre 1965 n.1329.

VENDITA AL MINUTO DI PRODOTTI NON ALIMENTARI

- 1) Non è previsto lo scaglionamento entro 3-4-5 anni, per gli strumenti destinati alla vendita di prodotti non alimentari, ma per tutte le portate essi devono essere muniti di sistema per annullare la tara entro 5 anni, e cioè entro il 25 agosto 1986.

PESO DELLA CARTA AVVOLGENTE

- 1) Il controllo del peso della carta, per una eventuale contestazione, deve essere effettuato con una bilancia che abbia la precisione non inferiore a 1/3 della carta stessa.

VENDITA ALL'INGROSSO

- 1) L'art.3 della legge non obbliga di munire gli strumenti di sistema per annullare la tara: impone che si deve vendere al netto.

- 2) Gli imballi debbono portare impresso, o con etichette, il peso proprio in modo da permettere al pesatore di sottrarre, a calcolo, il peso della tara o delle tare dal peso lordo.
- 3) Naturalmente sono previsti pure strumenti muniti di sistema che annulla la tara e indichi il peso netto come ad esempio: aste di tara, dispositivo PN, sistema elettronico, ecc.
- 4) La vendita all'ingrosso a peso netto entra in vigore trascorsi 12 mesi dalla data della legge e cioè il 25 agosto 1982.
- 5) La pesatura sui ponti in bilico di grandi derrate sfuse su camion continua come in passato senza innovazioni, agli effetti del peso netto. Infatti sui ponti in bilico la tara ed il peso lordo vengono effettuati in tempi diversi ed il peso netto lo si ottiene con sottrazione manuale o con macchina.

CLASSI DI PRECISIONE

- 1) la legge ed il regolamento prevedono che dal 1 gennaio 1983 i dettaglianti dovranno acquistare bilance con le seguenti divisioni:
 - a) **5 g** per i prodotti ortofrutticoli, i cereali, il pane, gli sfarinati ed i derivati;
 - b) **2 g** per i generi di salumerie, i latticini, i formaggi, le carni di ogni specie animale, prodotti ittici, gli alimenti dolci, il caffè, il the e i funghi;
 - c) **1 g** per la pesatura di tartufi, spezie, erbe officinali e aromatiche.
- 2) Sino al 31 dicembre 1982 i dettaglianti possono acquistare bilance senza tenere conto delle classi di precisione sopra indicate.

COLLOCAZIONE DELLE BILANCE

- 1) L'art.5 della legge prevede che le bilance devono essere collocate nel locale di vendita in modo da consentire all'acquirente la visione libera ed immediata del dispositivo indicatore del peso.

PRODOTTI PRE-PESATI

- 1) Per i prodotti in imballo scatola e con etichetta singola di preconfezione l'acquirente può chiedere l'apertura della confezione, per constatare il peso reale (art.3 comma 2 del regolamento)

SANZIONI

- 1) come da: **Art. 5** della legge 5 agosto 1981 n. 441